



Comune della Città di Arco

PROVINCIA DI TRENTO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 223
della GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: SERVIZIO DI NIDO FAMILIARE - TAGESMÜTTER: RECEPIMENTO RIFORMA ICEF ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 1256/2025.
AGGIORNAMENTO, CON DECORRENZA DAL 1° GENNAIO 2026, CRITERI PER LA DETERMINAZIONE E L'EROGAZIONE INDIRETTA DEL SUSSIDIO SPETTANTE ALLE FAMIGLIE ARCENSI FRUITRICI DEL SERVIZIO TRAMITE GLI ORGANISMI DELLA COOPERAZIONE SOCIALE O DI UTILITÀ SOCIALE E NON LUCRATIVI, DI CUI ALL'ART. 8 DELLA LEGGE PROVINCIALE 12 MARZO 2002 N. 4.**

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **ventidue** del mese di **Dicembre** alle ore **14:30**, presso la Sala Giunta del Palazzo Municipale, in piazza III Novembre ad Arco, a seguito di convocazione disposta con avviso agli Assessori, si è riunita la

GIUNTA COMUNALE

sono presenti:

FIORIO ARIANNA	Sindaca	fisicamente
PIANTONI MARCO	Vice Sindaco	fisicamente
CEOLAN IVO	Assessore comunale	fisicamente
FLORIANI MASSIMILIANO	Assessore comunale	fisicamente
MASCHER MATTIA	Assessore Comunale	fisicamente
PARISI CHIARA	Assessore Comunale	videoconferenza
PRANDI ROBERTA	Assessore comunale	fisicamente

PRESENTI: 7 ASSENTI: 0

Assiste il Segretario generale **dott. Giorgio Osele**.

La Presidente, la signora **avv. Arianna Fiorio, SINDACA**, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

OGGETTO: SERVIZIO DI NIDO FAMILIARE - TAGESMÜTTER: RECEPIMENTO RIFORMA ICEF ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 1256/2025.

AGGIORNAMENTO, CON DECORRENZA DAL 1° GENNAIO 2026, CRITERI PER LA DETERMINAZIONE E L'EROGAZIONE INDIRETTA DEL SUSSIDIO SPETTANTE ALLE FAMIGLIE ARCENSI FRUITRICI DEL SERVIZIO TRAMITE GLI ORGANISMI DELLA COOPERAZIONE SOCIALE O DI UTILITÀ SOCIALE E NON LUCRATIVI, DI CUI ALL'ART. 8 DELLA LEGGE PROVINCIALE 12 MARZO 2002 N. 4.

Relazione.

La Legge provinciale n. 4/2002 e s.m. *“Nuovo ordinamento dei servizi socio educativi per la prima infanzia”*, stabilisce che:

- spetta al Comune definire i criteri di partecipazione economica degli utenti ai servizi per la prima infanzia, in relazione alle condizioni socio-economiche e patrimoniali delle famiglie (art. 10);
- la Provincia Autonoma di Trento, ai sensi della legge in materia di finanza locale, determina la ripartizione dei trasferimenti ai Comuni per il finanziamento degli oneri derivanti dalla gestione dei servizi socio-educativi della prima infanzia (art. 11).

Il finanziamento della spesa relativa al servizio di cui in oggetto è infatti previsto mediante l'utilizzo sia di fondi propri stanziati dall'Amministrazione comunale, che per il tramite del trasferimento specifico a destinazione vincolata nell'ambito dei fondi di finanza locale.

La Provincia Autonoma di Trento, ai sensi dell'art. 6 bis, comma 1, lettera b) della Legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 *“Norme in materia di finanza locale”*, determina la ripartizione dei trasferimenti agli enti locali per il finanziamento degli oneri derivanti dalla gestione dei servizi socio-educativi della prima infanzia, come stabilito dalla citata L. P. 4/2002.

Ciò premesso, con deliberazione del Consiglio comunale n. 57 di data 16 settembre 2009 il Comune di Arco ha approvato il *“Regolamento per la disciplina del sistema dei servizi socio educativi della prima infanzia”* che, nel rispetto della Legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 *“Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia”*, all'art. 24 *“Nido familiare – servizio Tagesmütter”* stabilisce che:

- il Comune riconosce e sostiene il nido familiare – servizio Tagesmütter quale servizio complementare al nido d'infanzia (comma 1) ed eroga un contributo orario alle famiglie volto alla copertura parziale del costo sostenuto per la fruizione del servizio, determinato sulla base delle condizioni familiari, reddituali e patrimoniali del richiedente (comma 2);
- la Giunta comunale stabilisce le modalità di presentazione e di ammissione delle domande, i Criteri di determinazione del contributo e le modalità di erogazione del medesimo (comma 4).

In considerazione di quanto sopra brevemente descritto, nel rispetto delle indicazioni provinciali, dall'anno 2012-2013, con apposita deliberazione giuntale n. 177/2011, il Comune di Arco ha introdotto l'applicazione dell'Indicatore della Condizione Economica Familiare (ICEF) per la determinazione:

- delle tariffe di frequenza dei nidi d'infanzia comunali;
- del contributo per l'abbattimento della tariffa oraria del servizio Tagesmütter, definendo altresì le modalità di presentazione e di ammissione delle domande, dei criteri di determinazione del contributo e le modalità di erogazione del medesimo.

Nello specifico si è stabilito che il sostegno alla famiglia che usufruisce del servizio di nido familiare – Tagesmütter:

- sia diversificato in base all'ICEF del nucleo familiare richiedente;

- avvenga indirettamente, ossia erogando il beneficio economico riconosciuto dal Comune direttamente ai gestori del servizio Tagesmütter, accreditati all'Albo di cui all'art. 8 della citata L.P. n. 4/2002, al fine di un abbattimento dei costi sostenuti della famiglia stessa.

Con successiva deliberazione della Giunta comunale n. 222 di data 29 dicembre 2023, sono stati definiti i Criteri di determinazione ed erogazione del sussidio a sostegno delle famiglie che usufruiscono del servizio di nido familiare – Tagesmütter, approvando contestualmente lo schema di convenzione da sottoscrivere con i singoli organismi della cooperazione sociale titolari del servizio, valevoli per il periodo 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2025.

Contestualmente, con propria deliberazione giuntale n. 60 di data 20 gennaio 2023 la Provincia Autonoma di Trento (P.A.T.) ha dettato le nuove Linee guida per la riforma dell'Indicatore ICEF, indicatore utilizzato dal 2005 in Trentino per valutare la situazione economica delle famiglie (redditi, patrimoni mobiliari e immobiliari, e altri elementi che rientrano nella dichiarazione fiscale) ai fini dell'accesso ad agevolazioni sociali e tariffe ridotte per servizi pubblici.

Sinteticamente, dopo un ventennio di applicazione dell'ICEF, la P.A.T., tramite tale riforma strutturale dell'Indicatore, ha quindi valutato opportuno riequilibrare il rapporto tra flessibilità dello strumento di valutazione ed equità dello stesso, attraverso una tipizzazione delle varianti in funzione delle politiche di intervento, proseguendo contestualmente una semplificazione dell'Indicatore così da renderlo più comodamente comprensibile ai cittadini.

In particolare, con la summenzionata deliberazione n. 60/2023, la Giunta provinciale ha previsto l'individuazione, anche gradualmente e con più provvedimenti successivi, dei parametri di calcolo dell'indicatore ICEF con riferimento alle seguenti 4 macro-aree di interventi agevolativi settoriali:

- interventi al reddito;
- interventi a favore delle famiglie con figli;
- interventi nell'ambito dell'edilizia abitativa pubblica e privata;
- interventi a sostegno della disabilità.

Con recente deliberazione n. 1256 del 29 agosto 2025, la Giunta provinciale ha quindi definito i nuovi Criteri per il calcolo di 2 dei 4 nuovi indicatori previsti dalla nuova Disciplina ICEF, ovvero l'INDICATORE POVERTÀ e l'INDICATORE FAMIGLIA.

L'ICEF calcolato nell'ambito dell'INDICATORE FAMIGLIA a partire dal 1° gennaio 2026 verrà nello specifico utilizzato per calcolare le tariffe dei servizi alla prima infanzia (con particolare riferimento a nidi d'infanzia, Tagesmütter e scuole d'infanzia).

I mutamenti definiti a livello provinciale devono quindi ora essere recepiti dai Comuni titolari di servizi socio-educativi e applicati con decorrenza 1° gennaio 2026.

Come anticipato nei precedenti capoversi, la Giunta comunale con la summenzionata deliberazione n. 222 di data 29 dicembre 2023 ha stabilito nei vigenti Criteri (che costituiscono l'allegato B della citata deliberazione) l'applicazione dell'indicatore ICEF DOMANDA UNICA per il servizio Tagesmütter:

- sia per la modalità di calcolo del contributo, come indicato all'art. 6 *“Modalità di calcolo del contributo”*;
- che per la modalità di erogazione del contributo, come indicato all'art. 7 *“Modalità di erogazione del contributo”*.

L'applicazione dei suddetti vigenti Criteri dovrà trovare termine ultimo il 31/12/2025, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo INDICATORE FAMIGLIA nel rispetto di quanto stabilito con la citata deliberazione n. 1256/2025 nell'alveo della summenzionata riforma ICEF provinciale.

Preso atto che il nuovo metodo di calcolo dell'ICEF nell'ambito dell'INDICATORE FAMIGLIA comporta, nella maggior parte dei casi, un innalzamento dell'indicatore stesso, per bilanciare eventuali potenziali effetti negativi che questo incremento implica sulle famiglie beneficiarie del servizio Tagesmütter e, nello specifico, con una possibile riduzione del contributo orario riconosciuto a decorrere dal 1° gennaio 2026, si rende quindi necessario, in considerazione della sostituzione dell'indicatore “DOMANDA UNICA” a favore del nuovo “INDICATORE FAMIGLIA” procedere con un adeguamento della disciplina comunale in vigore (di cui all'allegato

della deliberazione di Giunta comunale n. 222/2023 summenzionata) che garantisca una sostanziale invarianza dei costi complessivi finali a carico della famiglie.

Detta scelta risulta coerente con l'orientamento di impegno espresso nel Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale per il 2026, sottoscritto in data 24 novembre 2025, ove al Capitolo 3 "Quantificazione delle risorse di parte corrente", par. 3.4 "Fondo specifici servizi comunali" è stabilito che, alla luce delle politiche a sostegno delle famiglie introdotte dalla Giunta Provinciale e mirate alla riduzione/azzeramento degli oneri a carico delle stesse inerenti i servizi socio-educativi per la prima infanzia, gli Enti Locali si impegnano a non incrementare le tariffe relative a tali servizi, ossia il costo effettivo a carico delle famiglie. Il medesimo protocollo stabilisce altresì un incremento dell'importo del trasferimento standard per ora fruita di nido-familiare - Tagesmütter, rideterminando tale importo in € 5,20.-.

Pertanto, presa visione delle simulazioni e dell'analisi dei dati elaborati dall'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa (APAPI) trasmessi al Comune di Arco con PEC di data 28 novembre 2025 (ns. prot. n. 35060/2025), per contrastare il tendenziale aumento dell'ICEF dovuto al cambiamento normativo intercorso con la summenzionata deliberazione della Giunta provinciale n. 1256/2025, si stabilisce di modificare il valore dell'Indicatore ICEF utilizzato sia per il calcolo che per l'erogazione del contributo per il servizio Tagesmütter, come di seguito:

	ICEF inf	ICEF sup	Modifica importo medio teorico €
Attuale soglia	0,13	0,33	5,38
Nuova soglia	0,14	0,34	5,34

All'interno del nuovo range 0,14 – 0,34 verrà determinato l'ammontare dell'abbattimento del costo orario in modo inversamente proporzionale alla situazione economica del nucleo familiare, sulla base dello specifico ICEF calcolato nell'ambito dell'INDICATORE FAMIGLIA, con arrotondamento ad € 1,00.-.

Con il presente provvedimento si procede quindi alla conseguente modifica della Disciplina comunale, sostituendo integralmente l'allegato B) di cui alla summenzionata deliberazione di Giunta comunale n. 222 di data 29 dicembre 2023, con particolare riferimento ai seguenti 2 punti:

1. MODALITÀ DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO ORARIO

Volendo mantenere pressoché invariato il livello attuale della partecipazione economica delle famiglie al costo di frequenza del servizio Tagesmütter, pur aderendo alle indicazioni provinciali volte a garantire una maggiore equità, si procede alla modifica dell'art. 6 "Modalità di calcolo del contributo", come di seguito:

Testo in vigore fino al 31/12/2025

1. Il Comune di Arco determina il contributo orario secondo le modalità previste dal presente articolo, con lo scopo di differenziare, ai sensi dell'art. 10, lettera f) della summenzionata Legge provinciale 4/2002, la partecipazione economica delle famiglie alle spese per la fruizione del servizio, in relazione alle condizioni socio economiche delle medesime.

2. La valutazione delle condizioni socio-economiche avviene mediante l'utilizzo dell'Indicatore Economico Familiare (di seguito ICEF), secondo le disposizioni definite dalla Giunta provinciale relative alle scadenze degli adempimenti per accedere alle agevolazioni fiscali per i servizi relativi alla prima infanzia.

3. Il Comune contribuisce all'abbattimento del costo orario, indicato nel tariffario in vigore presso il singolo soggetto erogatore del servizio di cui al precedente art. 3, da un minimo di € 4,50/ora ad un massimo di € 6,50/ora.

4. L'entità del sostegno economico orario è determinata in base al valore ICEF della famiglia richiedente nella misura minima e massima come di seguito specificato:

contributo minimo orario € 4,50/ora:	applicato con ICEF uguale o superiore a 0,33
contributo massimo orario € 6,50/ora :	applicato con ICEF uguale o inferiore a 0,13

5. All'interno dei suddetti limiti minimi e massimi, l'ammontare dell'abbattimento del costo orario è determinato in modo inversamente proporzionale alla situazione economica del nucleo familiare, secondo i parametri ICEF, con arrotondamento per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 5 centesimi di euro, per difetto, se inferiore a detto limite.

6. Il contributo orario minimo è applicato anche alle famiglie che non richiedono le agevolazioni tramite ICEF o che non hanno diritto a tali agevolazioni.

7. In presenza di condizioni familiari particolarmente disagiate e opportunamente documentate e supportate da segnalazione dei competenti servizi territoriali, il Comune di Arco si riserva di valutare un adeguamento dell'entità del contributo.

Nuovo testo in vigore dal 01/01/2026

1. Il Comune di Arco determina il contributo orario secondo le modalità previste dal presente articolo, con lo scopo di differenziare, ai sensi dell'art. 10, lettera f) della summenzionata Legge provinciale 4/2002, la partecipazione economica delle famiglie alle spese per la fruizione del servizio, in relazione alle condizioni socio economiche delle medesime.

2. La valutazione delle condizioni socio-economiche avviene mediante l'utilizzo dell'Indicatore Economico Familiare (di seguito ICEF) **calcolato nell'ambito dell'INDICATORE FAMIGLIA**, secondo le disposizioni definite dalla Giunta provinciale relative alle scadenze degli adempimenti per accedere alle agevolazioni fiscali per i servizi relativi alla prima infanzia.

3. Il Comune contribuisce all'abbattimento del costo orario, indicato nel tariffario in vigore presso il singolo soggetto erogatore del servizio di cui al precedente art. 3, da un minimo di € 4,50/ora ad un massimo di € 6,50/ora.

4. L'entità del sostegno economico orario è determinata in base al valore ICEF **calcolato nell'ambito dell'INDICATORE FAMIGLIA** della famiglia richiedente nella misura minima e massima come di seguito specificato:

contributo minimo orario € 4,50/ora:	applicato con ICEF uguale o superiore a 0,34
contributo massimo orario € 6,50/ora :	applicato con ICEF uguale o inferiore a 0,14

5. All'interno dei suddetti limiti minimi e massimi, l'ammontare dell'abbattimento del costo orario è determinato in modo inversamente proporzionale alla situazione economica del nucleo familiare, secondo i parametri ICEF **calcolato nell'ambito dell'INDICATORE FAMIGLIA**, con arrotondamento per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 5 centesimi di euro, per difetto, se inferiore a detto limite.

6. Il contributo orario minimo è applicato anche alle famiglie che non richiedono le agevolazioni tramite ICEF o che non hanno diritto a tali agevolazioni.

7. In presenza di condizioni familiari particolarmente disagiate e opportunamente documentate e supportate da segnalazione dei competenti servizi territoriali, il Comune di Arco si riserva di valutare un adeguamento dell'entità del contributo.

2. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Poiché il nuovo INDICATORE FAMIGLIA ha validità annuale, ma è un Indicatore dinamico (in base ad eventuali modifiche reddituali, patrimoniali o alla composizione del nucleo familiare o ad altre fattispecie descritte nella Disciplina ICEF) per garantire una maggiore semplificazione oltre che

una doverosa chiarezza e trasparenza nei confronti dei cittadini, si procede alla modifica del punto 8 dell'art. 7 "Modalità di erogazione del contributo" e relativa rinumerazione come di seguito:

Testo in vigore fino al 31/12/2025
<p>8. Il contributo per la fruizione del servizio Tagesmütter:</p> <ul style="list-style-type: none">- viene concesso per la durata massima prevista dal contratto sottoscritto tra la famiglia e l'ente gestore, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dai presenti criteri e comunque aggiornato d'ufficio, sulla base del valore ICEF della famiglia, secondo le disposizioni definite della Giunta provinciale relative alle scadenze degli adempimenti per accedere alle agevolazioni fiscali per i servizi relativi alla prima infanzia;- non può superare la spesa effettivamente sostenuta dalle famiglie ed è concesso con riferimento alle ore effettivamente fruite;- è concesso anche per le ore non fruite e comunque pagate dalla famiglia in caso di assenza per malattia;- può essere ricalcolato durante il corso dell'anno educativo. Nei casi in cui le famiglie comunichino al Comune una variazione dell'indicatore ICEF, l'eventuale aggiornamento del nuovo contributo verrà applicato con decorrenza dal primo del mese successivo a quello della domanda di aggiornamento presentata dalla famiglia;- viene liquidato mensilmente dal Comune al soggetto gestore convenzionato (ai sensi del successivo art. 7), dietro presentazione di idonea documentazione dei servizi forniti;- viene detratto dall'ente gestore convenzionato, dall'importo fatturato mensilmente a carico della famiglia beneficiaria, secondo il tariffario in vigore. <p>9. Nel caso in cui, durante l'anno educativo, alle famiglie di un bambino/a già frequentate il servizio di nido familiare - Tagesmütter venga proposto l'inserimento presso uno dei servizi di nido comunali, il nulla osta con la famiglia e la conseguente concessione di contributo, hanno interruzione dal primo giorno di frequenza del nido comunale da parte del/lla bambino/o medesimo/a o, se antecedente, fino all'ultimo giorno di effettiva frequenza del servizio di nido familiare - Tagesmütter.</p>
Nuovo testo in vigore dal 01/01/2026
<p>8. Il contributo per la fruizione del servizio Tagesmütter:</p> <ul style="list-style-type: none">- viene concesso per la durata massima prevista dal contratto sottoscritto tra la famiglia e l'ente gestore, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dai presenti criteri e comunque aggiornato d'ufficio, sulla base del valore ICEF della famiglia, secondo le disposizioni definite della Giunta provinciale relative alle scadenze degli adempimenti per accedere alle agevolazioni fiscali per i servizi relativi alla prima infanzia;- non può superare la spesa effettivamente sostenuta dalle famiglie ed è concesso con riferimento alle ore effettivamente fruite;- è concesso anche per le ore non fruite e comunque pagate dalla famiglia in caso di assenza per malattia;- viene calcolato annualmente in occasione dell'emissione dei provvedimenti autorizzativi per l'ente gestore e per le famiglie.- viene liquidato mensilmente dal Comune al soggetto gestore convenzionato (ai sensi del successivo art. 8), dietro presentazione di idonea documentazione elaborata dal soggetto medesimo;- viene detratto dall'ente gestore convenzionato, dall'importo fatturato mensilmente a carico della famiglia beneficiaria, secondo il tariffario in vigore. <p>9. Le famiglie dei bambini frequentanti il servizio Tagesmütter dovranno recarsi presso i Centri di consulenza fiscale accreditati (CAF) o agli sportelli provinciali dedicati per la presentazione della domanda di agevolazione tariffaria, secondo i termini provinciali relativi alla definizione dell'Indicatore di riferimento.</p> <p>10. Qualora gli interessati non provvedano alla presentazione della documentazione richiesta nei termini stabiliti, il Comune provvederà ad applicare il contributo orario minimo.</p> <p>11. Al fine di un costante aggiornamento dell'indicatore ICEF, le famiglie devono tempestivamente comunicare ai CAF eventuali modifiche che possano influire sul valore dell'Indicatore medesimo (a titolo esplicativo ma non esaustivo: modifiche reddituali, patrimoniali o relative alla composizione del nucleo familiare).</p> <p>12. Gli uffici comunali competenti provvederanno ad accedere alla piattaforma provinciale dedicata, verificando il valore ICEF ivi registrato al 5 di ogni mese, applicandolo automaticamente per la determinazione dell'importo del contributo mensile orario relativo alla frequenza del servizio di detto mese.</p> <p>13. Ogni variazione nell'entità del contributo orario riconosciuto dovrà essere preventivamente autorizzata mediante Nulla Osta di aggiornamento trasmesso dagli uffici comunali competenti all'ente gestore ed alle famiglie.</p> <p>14. Nel caso in cui, durante l'anno educativo, alle famiglie di un bambino/a già frequentate il servizio di nido familiare - Tagesmütter venga proposto l'inserimento presso uno dei servizi di nido comunali, il nulla osta con la famiglia e la conseguente concessione di contributo, hanno interruzione dal primo giorno di frequenza del nido comunale da parte del/lla bambino/o medesimo/a o, se antecedente, fino all'ultimo giorno di effettiva frequenza del servizio di nido familiare - Tagesmütter.</p>

Gli attuali gestori, i cui punti servizio Tagesmütter risultano iscritti all'Albo provinciale di cui all'art. 8 della summenzionata Legge provinciale n. 4/2022 risultano essere:

1) Tagesmütter del Trentino "IL SORRISO" SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, con sede legale in via Zambra, n. 11, 38121 Trento;

2) Centro Servizi opere educative Fondazione Dalponte, con sede legale in via Zambra, n. 11, 38121 Trento.

Entrambi gli enti gestori, in previsione della prossima scadenza della vigente convenzione approvata con deliberazione di Giunta n. 222 di data 29 dicembre 2023, hanno richiesto il rinnovo della collaborazione con il Comune di Arco al fine del sostegno del servizio di nido familiare Tagesmütter (Cooperativa il Sorriso prot. n. 31293/2025; Centro Servizi Dalponte prot. n. 36204/2025).

Pertanto, per tutto quanto espresso in premessa narrativa, con il presente provvedimento, evidenziata la necessità di mantenere attivo il sostegno al servizio di assistenza d'infanzia secondo il modello dei nidi familiari Tagesmütter come previsti dalla L.P. 4/2002 si approva:

1. l'aggiornamento del testo relativo ai Criteri e alle modalità di erogazione dei contributi a supporto del servizio Tagesmütter, come indicato nell'ALLEGATO B) del presente provvedimento, (che quindi sostituisce integralmente l'allegato B) approvato con la citata deliberazione giuntale n. 222/2023;)

2. lo schema di convenzione (relativo all'anno 2026) per la regolazione dei rapporti organizzativi e finanziari tra il Comune di Arco ed i singoli organismi della cooperazione sociale titolari del servizio Tagesmütter, di cui all'ALLEGATO C) impegnando la relativa spesa presunta quale contributo al costo sostenuto dalle famiglie arcensi per la fruizione del servizio.

L'Amministrazione ritiene infatti opportuno procedere alla stipula della convenzione con gli enti gestori del servizio Tagesmütter per la durata di un anno in considerazione dell'introduzione dell'aggiornamento della nuova disciplina ICEF provinciale. La durata annuale della convenzione è infatti motivata dalla necessità di disporre di un periodo di monitoraggio e verifica volta a valutare l'effettiva applicazione dei suddetti criteri, nonché la loro coerenza con gli obiettivi di qualità del servizio, sostenibilità economica ed efficacia delle risposte offerte alle famiglie, permettendo all'Amministrazione di acquisire elementi oggettivi e documentati utili per eventuali adeguamenti o revisioni del modello convenzionale. Al termine dell'anno di validità della convenzione, l'Amministrazione procederà pertanto ad una verifica complessiva dell'applicazione dei nuovi criteri, riservandosi di valutare il rinnovo o la ridefinizione della convenzione stessa sulla base degli esiti del monitoraggio effettuato.

Si precisa altresì che:

- i nuovi Criteri allegati al presente provvedimento e le convenzioni da sottoscrivere con gli enti gestori del servizio Tagesmütter avranno decorrenza dal 1° gennaio 2026;
- il presente provvedimento è escluso dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità in quanto trattasi di erogazione di contributi da parte della pubblica amministrazione finalizzati alla realizzazione di progetti educativi ai sensi del par. 3.5 della determinazione ANAC n. 4/2011 aggiornata con delibera n. 556/2017.

LA GIUNTA COMUNALE

premessi quanto sopra;

vista la Legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 e s.m. *“Nuovo ordinamento dei servizi socio educativi per la prima infanzia”*;

richiamate le deliberazioni di Giunta provinciale:

- n. 60 di data 20 gennaio 2023 avente ad oggetto: *“Indirizzi per il riordino delle “Disposizioni per la valutazione della condizione economica dei richiedenti interventi agevolativi ai sensi dell'art. 6 della LP 3/1993, nonché per la verifica ed il controllo delle dichiarazioni ICEF e per l'attività di coordinamento, indirizzo e monitoraggio dell'applicazione di tale sistema di valutazione alle politiche di settore”.*

- n. 1256 del 29 agosto 2025, avente ad oggetto: *“Nuove disposizioni per la valutazione della condizione economica dei richiedenti interventi agevolativi ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3 (disciplina ICEF);*

visto il *“Regolamento per la disciplina del sistema dei servizi socio educativi per la prima infanzia”*, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 57, di data 16 settembre 2009, esecutiva il 02 ottobre 2009, con particolare riferimento all'art. 24 che precisa che sia la Giunta comunale a stabilire le modalità di presentazione e di ammissione delle domande di contributo per il servizio Tagesmütter, i criteri di determinazione del contributo e le modalità di erogazione del medesimo;

richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 222 di data 29 dicembre 2023 avente ad oggetto: *“Nido familiare servizio Tagesmutter – aggiornamento dei criteri per la determinazione e l'erogazione dei contributi spettanti alle famiglie arcensi fruitrici del servizio ed approvazione dello schema di convenzione con gli organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale e non lucrativi operanti sul territorio provinciale di cui all'art. 8 della legge provinciale 12 marzo 2022 n. 4”*;

data lettura e approfondimento alle circolari inviate dall'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa (APAPI) inerenti la riforma della disciplina ICEF (protocolli e oggetti diversi: anno 2025: 31377, 30604, 30605, 26760 – anno 2024: 26389, 17972, 9151);

richiamato il Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale per il 2026, sottoscritto in data 24 novembre 2025;

visto l'ALLEGATO B) del presente provvedimento, avente ad oggetto *“Disciplina per la determinazione ed erogazione dei contributi spettanti alle famiglie beneficiarie e dei rapporti organizzativi finanziari con gli organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale titolari del servizio Tagesmütter, iscritti all'Albo provinciale di cui all'art. 8 della Legge provinciale 12 marzo 2002 n. 4 e ss.mm”*,

visto lo schema di convenzione ALLEGATO C) del presente provvedimento, relativo al sostegno per il servizio di nido familiare Tagesmütter, da sottoscrivere tra il Comune di Arco ed i soggetti iscritti all'apposito Albo provinciale di cui all'art. 8 della summenzionata Legge provinciale n. 4/2022;

visto il decreto del Sindaco 92 di data 27 dicembre 2024 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali per l'anno 2025;

visto il decreto del Sindaco n. 93 di data 30 dicembre 2024 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi di responsabile d'ufficio e attribuzione funzioni dirigenziali sostitutive ai titolari di posizione organizzativa per l'anno 2025;

visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;

visto l'articolo 41 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 di data 12 novembre 2007 ed entrato in vigore il 27 dicembre 2007 e ss.mm.;

visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 60 di data 25 novembre 2019 ed entrato in vigore in data 8 dicembre 2019;

vista la deliberazione n. 18 di data 27 marzo 2025, immediatamente esecutiva con la quale il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2025 – 2027 e nota di aggiornamento al

Documento unico di programmazione (DUP) 2025 – 2027;

vista la deliberazione n. 35 di data 1 aprile 2025, immediatamente esecutiva con la quale la Giunta comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2025 – 2027;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico e alla correttezza dell'azione amministrativa, espresso dal Dirigente dell'Area Servizi alla Persona, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed identificato con la lettera A), sub. 1;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Dirigente dell'Area Amministrativa - Finanziaria, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed identificato con la lettera A, sub. 2);

Al fine della corretta imputazione della spesa secondo la sua esigibilità, nel rispetto del principio generale della competenza finanziaria potenziata, anche in ragione del cronoprogramma dei lavori, si prevede che la prestazione sarà eseguita secondo la seguente tempistica:
- per €. 190.000,00.- entro l'anno 2026;

ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

1. di approvare, in ossequio alle indicazioni provinciali relative alla riforma ICEF di cui alla deliberazione di Giunta provinciale n. 1256 del 29 agosto 2025, come meglio descritte in premessa narrativa, l'aggiornamento della *“Disciplina per la determinazione ed erogazione dei contributi spettanti alle famiglie beneficiarie e dei rapporti organizzativi finanziari con gli organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale titolari del servizio Tagesmütter, iscritti all'Albo provinciale di cui all'art. 8 della Legge provinciale 12 marzo 2002 n. 4 e ss.mm.”*, testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale identificato dalla lettera B), e che sostituisce integralmente l'allegato della summenzionata deliberazione di Giunta n. 222 di data 29 dicembre 2023, (attualmente in vigore fino al 31/12/2025);

2. di approvare lo schema di convenzione ALLEGATO C) alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, per la regolazione dei rapporti organizzativi e finanziari relativi alla gestione del servizio di nido familiare – Tagesmütter da parte dei soggetti gestori iscritti all'Albo provinciale della L.P. 4/2022, dando mandato al Dirigente dell'Area Servizi alla Persona alla sottoscrizione delle convenzioni con i singoli organismi titolari del servizio;

3. di dare atto che i nuovi Criteri di cui al precedente punto 1. verranno applicati con decorrenza dal 1° gennaio 2026, adottati in via sperimentale e oggetto di eventuale successiva rivalutazione sulla base dell'analisi degli esiti del primo periodo di applicazione e di nuove indicazioni fornite dalla P.A.T.;

4. di dare atto che la previsione di spesa quale contributo a sostegno del servizio nido familiare – Tagesmütter, in base alle condizioni definite dalla Disciplina di cui al precedente punto 1 ed in rapporto agli attuali utenti ammessi a contributo con il limite massimo di 120 ore mensili cadauno, risulta pari a stimati:

- €. 150.000,00.- annui per gli utenti beneficiari del servizio gestito dalla Tagesmütter del Trentino “Il Sorriso”;

- €. 40.000,00.- annui per gli utenti beneficiari del servizio gestito dal Centro Servizi Opere Educative Mon. Lorenzo Dalponte;

5. di imputare pertanto l'importo di €. 150.000,00.-, quale contributo rivolto alle famiglie arcensi beneficiarie del servizio nido familiare Tagesmütter “Il Sorriso”, al capitolo 1896 e corrispondenti impegni del bilancio di previsione dell'esercizio in corso riportato nell'apposita tabella in calce al presente provvedimento;

6. di imputare pertanto l'importo di €. 40.000,00.-, quale contributo rivolto alle famiglie arcensi beneficiarie del servizio nido familiare Tagesmütter “Centro servizi Opere Educative Fondazione Dalponte”, al capitolo 1896 e corrispondenti impegni del bilancio di previsione dell'esercizio in corso riportato nell'apposita tabella in calce al presente provvedimento;

7. di rinviare ad ulteriori provvedimenti dirigenziali l'integrazione degli impegni suddetti qualora la previsione del contributo a sostegno del servizio in rapporto agli utenti ammessi a contributo non risulti sufficiente;

8. di evidenziare che avverso la presente deliberazione è ammessa:

- opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

LA GIUNTA COMUNALE, ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano, DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.

Letto, approvato e sottoscritto

LA PRESIDENTE
avv. Arianna Fiorio
(firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Giorgio Osele
(firmato digitalmente)



Comune di Arco

Provincia di Trento

NIDO FAMILIARE - SERVIZIO TAGESMÜTTER

**DISCIPLINA
PER LA DETERMINAZIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI SPETTANTI
ALLE FAMIGLIE BENEFICIARIE
E DEI RAPPORTI ORGANIZZATIVI FINANZIARI CON GLI ORGANISMI
DELLA COOPERAZIONE SOCIALE O DI UTILITÀ SOCIALE TITOLARI DEL
SERVIZIO TAGESMÜTTER, ISCRITTI ALL'ALBO PROVINCIALE DI CUI
ALL'ART. 8 DELLA LEGGE PROVINCIALE 12 MARZO 2002 N. 4 E SS.MM.**

Art. 1

Premesse

1. Il Comune di Arco, nel rispetto della legge provinciale 12 marzo 2002 n. 4 *“Nuovo ordinamento dei servizi socio educativi per la prima infanzia”* e ss.mm.:
 - riconosce il diritto dei bambini e alle bambine con età compresa da tre mesi a tre anni e residenti nel Comune di Arco, ad un equilibrato sviluppo psico – fisico ed affettivo;
 - valorizza la centralità della famiglia;
 - facilita la conciliazione delle scelte professionali di entrambi i genitori ed un’equa ripartizione delle responsabilità genitoriali tra uomini e donne in un quadro di pari opportunità.

Art. 2

Finalità

1. L’art. 24 del *“Regolamento comunale per la Disciplina del sistema dei servizi socio educativi per la prima infanzia”*, (approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 16 settembre 2009, stabilisce che:
 - *“il Comune riconosce e sostiene il nido familiare - servizio Tagesmütter rivolto ai bambini e alle bambine con età compresa da tre mesi a tre anni e residenti nel Comune di Arco, quale servizio complementare al nido d’infanzia”*;
 - il Comune eroga un contributo orario alle famiglie, diretto alla copertura parziale del costo sostenuto per la fruizione del servizio, determinato sulla base delle condizioni familiari, reddituali e patrimoniali del richiedente;
 - il contributo è riconosciuto per i bambini e le bambine che non utilizzano in contemporanea un altro servizio educativo del Comune, ad esclusione dei servizi integrativi;
 - *a Giunta comunale stabilisce le modalità di presentazione e di ammissione delle domande, i criteri di determinazione del contributo e le modalità di erogazione del medesimo”*.
2. Il Comune di Arco pertanto favorisce e promuove la realizzazione del nido familiare Tagesmütter, quale servizio complementare al nido di infanzia, al fine di:
 - favorire, in collaborazione con le famiglie, l’armonico sviluppo psico-fisico, affettivo e sociale dei bambini e delle bambine di età compresa, di norma, tra i tre mesi e i tre anni
 - concorrere alla gestione condivisa delle responsabilità genitoriali, alla realizzazione di politiche di pari opportunità tra donne e uomini in relazione all’inserimento nel mercato del mondo del lavoro e alla conciliazione dei tempi di vita dei genitori attraverso risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e ai bisogni delle bambine e dei bambini arcensi, in collaborazione con gli organismi della cooperazione sociale titolari del servizio.

Art. 3

Soggetti erogatori del servizio

1. Il servizio di nido familiare - Tagesmütter è gestito da organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi operanti sul territorio provinciale, i cui punti servizio risultino iscritti nell’apposito Albo dei soggetti gestori (previsto dall’art. 8 della legge provinciale 4/2002), istituito dalla Giunta provinciale con deliberazioni n. 839 del 16 aprile 2004 e n. 2356 del 4 novembre 2005 .
2. I rapporti organizzativi e finanziari tra il Comune di Arco ed i singoli organismi titolari del servizio di nido familiare - Tagesmütter beneficiato dalle famiglie arcensi sono regolati da apposita convenzione.

Art. 4

Destinatari del sussidio economico

1. Il sussidio economico è rivolto alle famiglie residenti nel Comune di Arco i/le cui figli/e, di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni, fruiscono, anche al di fuori del territorio comunale, del Nido familiare - servizio Tagesmütter.
2. La frequenza al servizio oltre i 3 anni viene assicurata fino alla fine dell'anno educativo e comunque non oltre il 31.08, come per i/le bambini/e frequentanti il Servizio di Nido comunale, a seguito di espressa richiesta che la famiglia deve inoltrare in forma scritta al competente ufficio Politiche Sociali, Giovanili e Prima Infanzia comunale.
3. Il sussidio può essere riconosciuto anche alle famiglie con bambini/e già frequentanti i Servizi di nido comunali, limitatamente ai periodi di chiusura dei medesimi Servizi.

Art. 5

Monte ore

1. Allo scopo di supportare la partecipazione economica delle famiglie alle spese di fruizione del *nido familiare - servizio Tagesmütter*, il Comune riconosce alla singola famiglia, a fronte di ciascuna ora effettivamente usufruita per ciascun figlio/a frequentante il servizio, un sostegno economico nel limite massimo di 120 ore mensili.
2. Tale limite orario potrà essere ridotto o aumentato, con delibera della Giunta comunale, in rapporto alle disponibilità finanziarie stanziata in ciascun anno ed al numero dei soggetti che utilizzano il servizio.
3. Le domande saranno soddisfatte fino alla concorrenza massima della disponibilità stanziata in bilancio seguendo l'ordine di presentazione al protocollo comunale.
4. Per i/le bambini/e portatori di handicap fisico, psichico e/o sensoriale certificato, per i quali sia stabilito un servizio individualizzato dalla Tagesmütter il Comune di Arco nell'erogazione del contributo si riserva la possibilità di derogare ai limiti del monte ore di cui alla presente disciplina.

Art. 6

Modalità di calcolo del contributo

1. Il Comune di Arco determina il contributo orario secondo le modalità previste dal presente articolo, con lo scopo di differenziare, ai sensi dell'art. 10, lettera f) della summenzionata Legge provinciale 4/2002, la partecipazione economica delle famiglie alle spese per la fruizione del servizio, in relazione alle condizioni socio economiche delle medesime.
2. La valutazione delle condizioni socio-economiche avviene mediante l'utilizzo dell'Indicatore Economico Familiare (di seguito ICEF) **calcolato nell'ambito dell'INDICATORE FAMIGLIA**, secondo le disposizioni definite della Giunta provinciale relative alle scadenze degli adempimenti per accedere alle agevolazioni fiscali per i servizi relativi alla prima infanzia.
3. Il Comune contribuisce all'abbattimento del costo orario, indicato nel tariffario in vigore presso il singolo soggetto erogatore del servizio di cui al precedente art. 3, da un minimo di € 4,50/ora ad un massimo di € 6,50/ora.
4. L'entità del sostegno economico orario è determinata in base al valore ICEF **calcolato nell'ambito dell'INDICATORE FAMIGLIA** della famiglia richiedente nella misura minima e massima come di seguito specificato:

contributo minimo orario € 4,50/ora:	applicato con ICEF uguale o superiore a 0,34
contributo massimo orario € 6,50/ora :	applicato con ICEF uguale o inferiore a 0,14

5. All'interno dei suddetti limiti minimi e massimi, l'ammontare dell'abbattimento del costo orario è determinato in modo inversamente proporzionale alla situazione economica del nucleo

familiare, secondo i parametri ICEF **calcolato nell'ambito dell'INDICATORE FAMIGLIA**, con arrotondamento per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 5 centesimi di euro, per difetto, se inferiore a detto limite.

6. Il contributo orario minimo è applicato anche alle famiglie che non richiedono le agevolazioni tramite ICEF o che non hanno diritto a tali agevolazioni.
7. In presenza di condizioni familiari particolarmente disagiate e opportunamente documentate e supportate da segnalazione dei competenti servizi territoriali, il Comune di Arco si riserva di valutare un adeguamento dell'entità del contributo.

Art. 7

Modalità di erogazione del contributo

1. La famiglia che intende beneficiare del sostegno deve presentare la relativa domanda al competente ufficio comunale secondo la modulistica predisposta dal Comune (indicando il periodo di fruizione del servizio, il numero di ore mensili per le quali richiede il contributo, l'ICEF dell'anno fiscale di riferimento).
2. Non vi sono termini di presentazione della domanda, ma è necessario che la famiglia abbia sottoscritto un contratto con l'organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo di cui al precedente art. 3 presso il quale intende utilizzare il servizio, da allegare in copia alla domanda di cui al precedente comma 1.
3. La concessione del contributo, fatta salva la verifica della sussistenza dei requisiti da parte del competente ufficio comunale:
 - viene autorizzata e definita con un Nulla Osta rilasciato dal Comune, inviato alla famiglia e all'ente gestore del nido familiare - servizio Tagesmütter prescelto, con l'espressa indicazione dell'entità del contributo orario riconosciuto nonché del periodo di concessione, fatta salvo il rinnovo delle convenzioni tra il Comune e i soggetti gestori di cui al precedente art. 3;
 - ha decorrenza dalla data di effettiva frequenza del servizio, con effetti comunque NON retroattivi alla data di ricevimento del Comune della domanda trasmessa dalla famiglia.
4. Ogni modifica delle condizioni riportate nel Nulla osta deve essere preventivamente concordata dalla famiglia con l'ente gestore e successivamente comunicata ed autorizzata dal Comune.
5. La famiglia richiedente potrà modificare le ore di servizio richieste nella sua domanda iniziale secondo le proprie esigenze, entro il limite massimo delle 120 ore mensili. Il Comune provvederà conseguentemente ad aggiornare il Nulla Osta trasmettendolo all'interessato e al soggetto gestore, autorizzando la modifica con decorrenza dal mese successivo al quale viene presentata la domanda; in assenza di tale autorizzazione le ore di servizio erogate in eccedenza a quelle ammesse a contributo saranno fatturate a costo intero all'utente.
6. Il sostegno alla famiglia che usufruisce del servizio di nido familiare –Tagesmütter avviene indirettamente; il Comune eroga il beneficio economico agli organismi titolari del servizio Tagesmütter, quale copertura anche parziale della spesa sostenuta dalla famiglia per la fruizione del servizio.
7. Il soggetto gestore deve considerare ammessi a contributo esclusivamente gli utenti di cui sia pervenuto da parte del Comune il Nulla Osta di ammissione per il monte ore, il periodo e l'importo ivi specificato, considerando i requisiti di accesso al contributo verificati ed accertati come sussistenti dal Comune stesso.
8. Il contributo per la fruizione del servizio Tagesmütter:
 - viene concesso per la durata massima prevista dal contratto sottoscritto tra la famiglia e l'ente gestore, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dai presenti criteri e comunque aggiornato d'ufficio, sulla base del valore ICEF della famiglia, secondo le disposizioni definite della Giunta provinciale relative alle scadenze degli adempimenti per accedere alle agevolazioni fiscali per i servizi relativi alla prima infanzia;

- non può superare la spesa effettivamente sostenuta dalle famiglie ed è concesso con riferimento alle ore effettivamente fruite;
- è concesso anche per le ore non fruite e comunque pagate dalla famiglia in caso di assenza per malattia;
- viene calcolato annualmente in occasione dell'emissione dei provvedimenti autorizzativi per l'ente gestore e per le famiglie.
- viene liquidato mensilmente dal Comune al soggetto gestore convenzionato (ai sensi del successivo art. 8), dietro presentazione di idonea documentazione elaborata dal soggetto medesimo;
- viene detratto dall'ente gestore convenzionato, dall'importo fatturato mensilmente a carico della famiglia beneficiaria, secondo il tariffario in vigore.

Le famiglie dei bambini frequentanti il servizio nido d'infanzia dovranno recarsi presso i Centri di consulenza fiscale accreditati (CAF) o agli sportelli provinciali dedicati per la presentazione della domanda di agevolazione tariffaria, secondo i termini provinciali relativi alla definizione dell'Indicatore di riferimento.

Qualora gli interessati non provvedano alla presentazione della documentazione richiesta nei termini stabiliti, il Comune provvederà ad applicare il contributo orario minimo.

Al fine di un costante aggiornamento dell'indicatore ICEF, le famiglie devono tempestivamente comunicare ai CAF eventuali modifiche che possano influire sul valore dell'Indicatore medesimo (a titolo esplicativo ma non esaustivo: modifiche reddituali, patrimoniali o relative alla composizione del nucleo familiare).

Gli uffici comunali competenti provvederanno ad accedere alla piattaforma provinciale dedicata, verificando il valore ICEF ivi registrato al 5 di ogni mese, applicandolo automaticamente per la determinazione dell'importo del contributo mensile orario relativo alla frequenza del servizio di detto mese.

Ogni variazione nell'entità del contributo orario riconosciuto dovrà essere preventivamente autorizzata mediante Nulla Osta di aggiornamento trasmesso dagli uffici comunali competenti all'ente gestore ed alle famiglie.

9. Nel caso in cui, durante l'anno educativo, alle famiglie di un bambino/a già frequentate il servizio di nido familiare - Tagesmütter venga proposto l'inserimento presso uno dei servizi di nido comunali, il nulla osta con la famiglia e la conseguente concessione di contributo, hanno interruzione dal primo giorno di frequenza del nido comunale da parte del/lla bambino/o medesimo/a o, se antecedente, fino all'ultimo giorno di effettiva frequenza del servizio di nido familiare – Tagesmütter.

Art. 8

Rapporti tra Comune e soggetti gestori

I rapporti del Comune con gli organismi di cui all'art. 8 L.P. n. 4/2002 sono definiti da apposita convenzione.

Il Comune si riserva la possibilità di modificare le modalità, i criteri e la misura del sostegno economico a sostegno del servizio.

La presente convenzione è esclusa dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità in quanto trattasi di erogazione di contributi da parte della pubblica amministrazione finalizzati alla realizzazione di progetti educativi ai sensi del par. 3.5 della determinazione ANAC n. 4/2011 aggiornata con delibera n. 556/2017.-

COPIA SU SUPPORTO ANALOGICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO INFORMATICO.



Comune di Arco

Provincia di Trento

SCHEMA CONVENZIONE

TRA IL COMUNE DI ARCO E [.....]

PER IL SOSTEGNO DEL SERVIZIO DI NIDO FAMILIARE – TAGESMÜTTER

L'anno, tra le parti:

- a) COMUNE DI ARCO**, con sede in Arco, Piazza III Novembre 8 (Codice Fiscale e Partita Iva 00249830225) rappresentato dal dott. Giorgio Osele, nato a [....], il [....], domiciliato presso la sede del Comune, in quale interviene esclusivamente in nome, per conte e nell'interesse dell'amministrazione;
- b) [.....]** [....] con sede in [....], in [....] (Partita Iva [....]) nella persona del Presidente [....] nata a [....] il [....] domiciliata per la carica presso la sede della cooperativa in [....] a [....].

Premesso che:

1. con Legge provinciale n. 4 del 12 marzo 2002 è stato approvato il Nuovo Ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia;
2. con successiva deliberazione n. 1891 di data 01 agosto 2003 e s.m. la Giunta provinciale ha provveduto ad individuare i requisiti strutturali ed organizzativi, i criteri e le modalità per la realizzazione ed il funzionamento dei servizi, per la prima infanzia, nonché a definire le procedure per l'iscrizione all'apposito Albo provinciale dei soggetti ai quali la summenzionata legge provinciale consente la gestione dei servizi medesimi (art. 8);
3. l'ente gestore Cooperativa [....] risulta iscritto all'Albo provinciale di cui al precedente punto 2, (registro nr.);
4. con deliberazione del Consiglio comunale n. 57 di data 16 settembre 2009 il Comune di Arco ha approvato il "Regolamento per la disciplina del sistema dei servizi socio educativi della prima infanzia", che nel rispetto della Legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 "Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia", all'art. 24 "Nido familiare – servizio Tagesmütter" riconosce e sostiene il nido familiare – servizio Tagesmütter quale servizio complementare al nido d'infanzia, stabilendo di

erogare contributo orario alle famiglie volto alla copertura parziale del costo sostenuto per la fruizione del servizio;

5. con apposita deliberazione giuntale n. 177/2011, il Comune di Arco ha introdotto l'applicazione dell'Indicatore della Condizione Economica Familiare (ICEF) per la determinazione del contributo per l'abbattimento della tariffa oraria del servizio Tagesmütter, definendo altresì le modalità di presentazione e di ammissione delle domande, dei criteri di determinazione del contributo e le modalità di erogazione del medesimo,
6. detti Criteri sono stati successivamente aggiornati ed integrati, da ultimo, con deliberazione di Giunta comunale n. 222 di data 29 dicembre 2023, valevole per il periodo 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2025;
7. l'applicazione dei vigenti Criteri trova termine il 31 dicembre 2025, anche a seguito della riforma provinciale dell'Indicatore ICEF, e dell'adozione, con decorrenza dal 1° gennaio 2026 del nuovo INDICATORE FAMIGLIA nel rispetto di quanto stabilito con deliberazione provinciale n. 1256 del 29 agosto 2025 avente ad oggetto *“Nuove disposizioni per la valutazione della condizione economica dei richiedenti interventi agevolativi ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3 (disciplina ICEF)”*;
8. con deliberazione di Giunta comunale n. [....] di data [....], è stato pertanto approvato l'aggiornamento della Disciplina per il calcolo e l'erogazione dei contributi spettanti alle famiglie beneficiarie del servizio Tagesmütter, nonché il presente schema di convenzione regolante i rapporti organizzativi finanziari con gli organismi della cooperazione sociale titolari del servizio ed iscritti all'Albo provinciale di cui al precedente punto 2., relativamente al periodo 01/01/2026-31/12/2026, quantificando la spesa annua presunta complessivamente destinata a sostegno delle famiglie arcensi dei piccoli utenti beneficiari del servizio Tagesmütter gestito dal _____ durante l'anno 2026;

si conviene e si stipula quanto segue.

CONVENZIONE

Art. 1 - FINALITÀ

In attuazione dell'ordinamento dei servizi socio educativi per la prima infanzia, definito con legge provinciale n. 4/2002 e ss.mm. e relativi regolamenti attuativi, il Comune di Arco, di seguito denominato Comune, favorisce e promuove lo svolgimento di un servizio di assistenza all'infanzia a beneficio della famiglie arcensi, secondo il modello dei nidi familiari - Tagesmütter mediante la Cooperativa [....], di seguito denominato Ente gestore.

Art. 2 - OGGETTO

Oggetto della presente convenzione è realizzare e sostenere, mediante reciproca collaborazione ed assunzione di impegni da ciascuna delle parti, un servizio di assistenza all'infanzia, secondo il modello di nido familiare – Tagesmütter, quale servizio complementare al nido d'infanzia ed in attuazione all'art. 4 della predetta legge provinciale 4/2022.

Art. 3 - DURATA

La presente convenzione ha durata annuale, ovvero valevole dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.

Art. 4 - IMPEGNI DEL SOGGETTO EROGATORE DEL SERVIZIO

Le attività che gli organismi di cui all'art. 8 L.P. n. 4 2002 si impegnano a realizzare nell'ambito del servizio nido familiare – Tagesmütter sono:

- rispettare ed applicare tutte le condizioni riportate nella Disciplina approvata con la summenzionata deliberazione di Giunta comunale n. di data dicembre 2025, documento allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale e sottoscritto per accettazione;
- erogare il servizio secondo l'esperienza della Tagesmütter e nel massimo rispetto di quanto previsto dalla L.P. 4/2002 e ss.mm. e relativi regolamenti attuativi;
- garantire supporto tecnico-pedagogico alla singola Tagesmütter per l'elaborazione del progetto educativo del servizio;
- svolgere un'attività di segreteria a favore dell'utenza e di raccordo tra le famiglie e l'ufficio Politiche Sociali, Giovanili e Prima Infanzia comunale competente, compresa un'attività di pubblicizzazione ed informazione del servizio offerto e delle tariffe applicate;
- svolgere colloqui con i genitori utenti sia per riferire l'andamento del servizio che per monitorare il grado di soddisfazione degli utenti, anche mediante somministrazione periodica di questionari;
- incentivare iniziative mirate a promuovere la partecipazione delle famiglie dei/le bambini/e utenti alle scelte educative del servizio (a titolo esemplificativo e non esaustivo, iniziative che favoriscano la socializzazione ed il confronto fra i diversi soggetti ed utenti del servizio creando una rete a sostegno delle famiglie, incontri su specifiche tematiche educative a supporto della genitorialità, promozione di iniziative sul territorio a favore delle famiglie interessate ai servizi prima infanzia);
- elaborare i riepiloghi mensili delle ore erogate ai/le bambini/e utenti, da spedire al Comune in allegato alla documentazione fiscali;

- redigere di relazioni annuali da trasmettere al Comune, sull'andamento del servizio contenenti sia dati relativi all'utenza che modalità con cui l'ente gestore ha programmato le attività e realizzato i controlli del servizio (compreso indagini di customer satisfaction);
- trasmettere annualmente al Comune di Arco il piano tariffario in vigore, oltre ad una relazione relativa ai costi di gestione del servizio realizzato;
- effettuare periodici controlli presso le proprie Tagesmütter, sia relativi alle condizioni di igiene e di sicurezza dei locali sede del servizio che delle modalità pedagogiche utilizzate per lo svolgimento del medesimo.

Art. 5 - IMPEGNI DEL COMUNE

- E' in capo al Comune:
 - l'emanazione della Disciplina di ammissione, di accesso, di calcolo ed erogazione del contributo riconosciuto alle famiglie beneficiarie del servizio Tagesmütter, inteso come quota di abbattimento del costo orario richiesto dall'ente gestore per la fruizione del servizio;
 - la piena applicazione delle procedure finalizzate al calcolo, aggiornamento ed erogazione del contributo riconosciuto alle famiglie arcensi beneficiarie del servizio Tagesmütter,, secondo le indicazioni definite nella Disciplina attualmente in vigore ed approvata con summenzionata deliberazione di Giunta comunale n. di data dicembre 2025;
- Il Comune si impegna altresì:
 - a verificare periodicamente il possesso da parte del soggetto gestore dei requisiti strutturali ed organizzativi ed il rispetto delle modalità per lo svolgimento del servizio, come definiti dall'art. 8 della L.P. 4/2002;
 - a promuovere momenti di ascolto e confronto con le famiglie utenti del servizio e con gli enti gestori, finalizzati alla valutazione e al miglioramento della qualità del servizio offerto;
 - a mettere a disposizione, senza compenso, su richiesta del soggetto gestore e previa autorizzazione concordata di volta in volta, una sala per le serate pubbliche, per gli incontri con i genitori, per la realizzazione di corsi di formazione e per qualsiasi altro motivo inerente la corretta gestione del servizio. Ulteriori impegni del Comune, anche a carattere finanziario, su eventuali iniziative integrative al servizio, saranno oggetto di separato accordo tra le parti.

Art. 6 - ACCESSO AL CONTRIBUTO E MODALITÀ DI CALCOLO

- Requisito essenziale per l'erogazione del contributo è la residenza del/lla bambino/a beneficiario/a nel territorio comunale.

- Le domande di ammissione al contributo, inteso come quota di abbattimento del costo orario richiesto dal gestore per l'erogazione del servizio, devono essere presentate dalle famiglie al Comune, il quale provvederà, nel rispetto delle disposizioni definite dalla Disciplina in vigore (approvata con deliberazione di Giunta comunale n. di data), ad autorizzare l'ammissione al contributo orario tramite specifico Nulla Osta nominativo.
- L'ente gestore del servizio Tagesmütter considererà ammessi a contributo esclusivamente gli utenti per i quali riceverà, tramite comunicazione inoltrata a mezzo PEC, specifico Nulla Osta di ammissione rilasciato dal Comune ed indicante il monte ore, il periodo e l'importo riconosciuto.
- Ogni eventuale variazione di quanto espresso nel Nulla Osta (monte ore, periodo e importo del contributo riconosciuto) dovrà essere autorizzata dal Comune stesso mediante l'aggiornamento del Nulla osta autorizzativo, trasmesso alla famiglia e all'ente gestore.
- L'ente gestore del servizio Tagesmütter considera quindi i requisiti di accesso al contributo verificati ed accertati come sussistenti dal Comune stesso. Il Comune procede autonomamente a tutte le verifiche che ritenga necessarie sulla sussistenza di tali condizioni rivolgendosi direttamente alla famiglia.
- A fronte del contributo indicato, l'ente gestore si impegna ad applicare alle famiglie una tariffa oraria ridotta proporzionalmente al contributo rispetto al tariffario in vigore.

Art. 7 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

- In applicazione alle disposizioni definite dalla Disciplina in vigore (approvata con deliberazione di Giunta comunale n. di data), il Comune di Arco provvede all'abbattimento del costo orario del servizio Tagesmütter beneficiato dalla famiglia arcense, da un minimo di € 4,50/ora ad un massimo di € 6,50/ora Iva compresa se dovuta.
- L'importo del contributo è definito sulla base dell'indicatore ICEF calcolato nell'ambito dell'INDICATORE FAMIGLIA, se presentato dalla famiglia richiedente il servizio prima dell'inizio della frequenza del servizio, secondo le disposizioni definite dalla Giunta provinciale relative alle scadenze degli adempimenti per accedere alle agevolazioni fiscali per i servizi relativi alla prima infanzia.
- In rapporto agli utenti ammessi, il contributo comunale potrà essere concesso per un massimo di 120 ore mensili a bambino/a (sia per ora in presenza o di assenza per malattia).
- Per i/le bambini/e portatori di handicap fisico, psichico e/o sensoriale certificato, per i quali sia stabilito un servizio individualizzato dalla Tagesmütter il Comune potrà riconoscere un aumento del monte ore mensile per il quale viene concesso il contributo, previa specifica autorizzazione da parte del competente Dirigente dell'Area Servizi alla Persona del Comune di Arco.
- Il contributo mensile verrà erogato dal Comune mensilmente all'ente gestore sulla base di presentazione di regolare fattura elettronica emessa ogni fine del mese.

- Il contributo non può superare la spesa effettivamente sostenuta dalle famiglie ed è concesso con riferimento alle ore effettivamente fruite.
- Il Comune si riserva la possibilità di modificare le modalità, i criteri e la misura del contributo economico a sostegno del servizio, previa adozione di diversa disciplina approvata dalla Giunta comunale.

Art. 8 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 163 e ss.mm.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 9 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRASPARENZA ED INTEGRITÀ

L'ente gestore con la sottoscrizione della presente convenzione, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del Comune di Arco che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune nei confronti della medesima impresa nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. L'ente gestore, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente convenzione, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Arco, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 217 di data 27 dicembre 2022 e richiamato dal vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Arco, ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso, visionabili sul sito istituzionale del Comune alla sezione "Norme disciplinari dipendenti". La violazione degli obblighi del Codice di comportamento sopra citato costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

Art. 10 - REQUISITI ENTE GESTORE

Il soggetto erogatore del servizio garantisce di possedere, in proprio o tramite i propri collaboratori interessati al servizio, i requisiti richiesti dalla L.P. n. 4/2002, dalla deliberazione di Giunta provinciale n. 1891/2004 e s.m., e che tutti i propri punti servizio risultano iscritti all'Albo provinciale di cui all'art. 8 della L.P. n. 4/2002, elemento indispensabile per il mantenimento in essere della presente convenzione.

Art. 11 - RESPONSABILITÀ

Il soggetto erogatore del servizio si assume ogni responsabilità in relazione all'erogazione del servizio e pertanto nessuna responsabilità rimarrà in capo al Comune per qualsiasi danno o indennizzo.

Art. 12 - CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del presente contratto, non risolte in via bonaria, saranno definite mediante ricorso alla competente autorità giudiziaria.

Art. 13 - SPESE DI CONTRATTO

Tutte le spese inerenti e conseguenti con il presente contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'ente gestore.

Art. 14 - NORMA DI RINVIO

- Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si rinvia a quanto stabilito dalle norme del Codice Civile.
- Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 6 - Parte Prima -Tariffa allegata D.P.R. 26.04.1986 n 131 ed è esente dall'imposta di bollo, ai sensi della tabella all. B, art. 27 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642 e s.m.
- La presente scrittura privata, letta ed approvata, viene sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n 82.

Per il Comune di Arco
Il segretario generale
dott. Osele Giorgio

Per l'ente gestore
Il legale rappresentante
[]